

TI_GERICHTE 14.2001.14 vom 15. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.14

FR: TI_GERICHTE 14.2001.14 du 15 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2001.14 del 15 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Ex art. 136 cpv. 1 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell'udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale. Per il cpv. 2 di tale norma il giudice respinge l'istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo. b) La domanda di rinvio dell'udienza per motivi gravi dev'essere presentata tempestivamente affinché il Pretore investito della richiesta abbia il tempo per determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, nell'evenienza in cui accolga la domanda, possa notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini , CPC, n. 7 ad art. 136). c) Nel caso di specie l'istanza di rinvio presentata in nome e per conto dell'escussa dall'avv. _____ con scritto 11 gennaio 2001, pervenuto alla Pretura il giorno successivo, è stata correttamente respinta dalla prima giudice, ritenuto che avendo ricevuto comunicazione della data dell'udienza di contraddittorio già il 27 novembre 2000, l'appellante ha avuto a propria disposizione tutto il tempo necessario per incaricare un legale di sua fiducia che la potesse rappresentare all'udienza. Agendo altrimenti e concedendo un rinvio dell'udienza, la Segretaria assessore avrebbe violato il disposto dell'art. 20 LALEF che stabilisce che il giudice cita le parti a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1), che se una parte non compare, decide in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4), e che pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6). d) L'appellante non si aggrava unicamente contro l'ordinanza con cui non le è stato concesso il rinvio dell'udienza di contraddittorio, ma censura anche che la Segretaria assessore, diversamente da quanto da lei indicato nell'ordinanza del 15 gennaio 2001, non l'avrebbe informata prima dell'udienza, nemmeno in via telefonica, che la sua istanza non sarebbe stata accolta. Anche questa censura di _____ deve essere respinta a prescindere dal fatto che sorgono legittimi dubbi sulla sua veridicità, ritenuto che l'appellante ha allestito l'atto d'appello tramite i suoi organi –quando in prima sede era invece rappresentata dall'avv. _____, al quale con ogni probabilità la Segretaria assessore ha anticipato verbalmente la propria decisione– e ha omesso di allegare allo stesso, a conforto delle proprie asserzioni, perlomeno una dichiarazione del precedente legale che confermasse quanto da lei asserito. L'escussa presentando un'istanza di rinvio a così breve termine dall'udienza (l'istanza 11 gennaio 2001 è stata ricevuta venerdì 12 gennaio 2001, quando l'udienza era fissata per il lunedì successivo alle ore 9.30) non poteva

confidare semplicemente in un suo accoglimento, bensì doveva farsi parte diligente e –non giungendo in tempo utile una risposta– preoccuparsi dell’esito dell’istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136). In tali circostanze era dovere dell’escussa organizzarsi convenientemente, designando in particolare un altro rappresentante che presenziasse in sua vece e per suo conto all’udienza, nell’evenienza –verificatasi– in cui il rinvio non fosse stato concesso. 2. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331). c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

E. 3

La procedente ha prodotto un contratto denominato di “portineria o di custodia” del 9 febbraio 1998 (doc. B), mediante il quale l’escussa le ha affidato la custodia e i lavori di portineria del Condominio _____ contro versamento di fr. 1’300.– mensili. L’inizio dell’attività della procedente era previsto per il 1. marzo 1998. Ponendo in esecuzione gli stipendi scaduti e non versati per il periodo dal marzo 1998 all’agosto 1998, il contratto di cui al doc. B costituisce, come rettamente evidenziato in prima sede, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 7’800.– oltre accessori, corrispondente alle sei mensilità non versate. La sentenza pretorile va quindi confermata.

E. 4

L’appello 29 gennaio 2001 di _____ è respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato le proprie osservazioni al gravame (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 136 CPC, 20 LALEF e 82 LEF pronuncia: I. L’appello 29 gennaio 2001 di _____, è respinto. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.–, da anticipare dall’appellante, è posta a carico di _____. Non si assegnano indennità. III. Intimazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario